



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000874/P

Del 02/09/2015 11 51 30

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
NAPOLI

Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione reddito di cittadinanza Campano" (Reg.Gen.n.13)

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.
Depositata il 17 luglio 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

La presente sostituisce la precedente.

Napoli,

02 SET. 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

“ISTITUZIONE REDDITO CITTADINANZA CAMPANO”

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 13



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE DESCRITTIVA

PREMESSO, IN DIRITTO

che la Regione Campania in base al suo Statuto

- ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.

- concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l'uguaglianza e la libertà dei cittadini

- promuove l'effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali.

- che la Repubblica Italiana, in base alla sua *Costituzione*:

a) [...] riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [...] e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art 2);

b) [ha il compito di] rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art 3, comma II);

c) riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. *Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società* (art. 4);

d) [riconosce che] i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di [...] disoccupazione involontaria (art. 38, comma II).

Che, L'Unione Europea:

a) [...] riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (*Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea*, art. 34);

b) [ha] come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro [...] lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione (*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, art. 151, comma I);



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

OSSERVATO, IN FATTO

a) che, al fine di contrastare i fenomeni della povertà e dell'esclusione sociale, il Consiglio delle Comunità Europee, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea hanno – fin dal 1992 e a più riprese – suggerito e raccomandato l'adozione di un reddito minimo garantito per i cittadini residenti nei Paesi membri (V. raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/441/CEE del 24 Giugno 1992, Risoluzione del Parlamento Europeo N. 2010/2039-INI sul ruolo del reddito minimo garantito nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa del 20 Ottobre 2010, nonché Comunicazione della Commissione Europea n. COM(2008)0639 del 3 Ottobre 2008);

b) che, a oggi, Italia e Grecia restano gli unici due Paesi dell'Unione Europea a non aver adottato un sistema universale di reddito minimo garantito;

c) che l'evidenza empirica suggerisce che la protezione sociale dei paesi privi di un regime di reddito minimo garantito abbia una capacità più limitata in termini di riduzione della povertà (V. Comunicazione della Commissione Europea n. COM(2008)0639 del 3 Ottobre 2008, Paragrafo 2.2, secondo capoverso);

CONSIDERATO, POLITICAMENTE

a) che l'assenza, in Italia, di uno strumento volto in modo diretto a contrastare la povertà costituisce un gravissimo *vulnus* al dettato della Costituzione repubblicana, tale da minare l'immagine del Paese in Europa e nel resto del mondo;

b) che l'istituzione di un reddito minimo garantito, influenzando positivamente sui consumi interni regionali, determinerebbe senz'altro effetti prociclici tali da compensare – almeno in parte – i costi del sistema previdenziale considerato, sia per un aumento delle entrate fiscali derivante dall'aumento dei traffici economici, sia per l'aumento dell'occupazione che ne deriverebbe;

c) che imponendo quali requisiti per il beneficio considerato l'iscrizione alle liste di collocamento, il principio di un reddito di cittadinanza per ogni nucleo familiare, nonché la disponibilità ad accettare eventuali offerte lavorative, è possibile impedire che il sistema incentivi l'inattività dei cittadini in età lavorativa, al contrario incoraggiando anche i lavoratori scoraggiati a immettersi nel mercato del lavoro;

d) che, benché in questo ambito sia fortemente auspicabile un intervento del legislatore nazionale, nulla impedisce alla Regione – nell'inerzia del primo – ad adoperarsi per introdurre sul proprio territorio uno strumento che incrementerebbe la tutela sociale dei suoi abitanti e che, d'altra parte, non si porrebbe in contrasto alcuno con un successivo intervento nazionale, per converso potendo fungere da preziosa sperimentazione.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta spese per l'anno 2015 considerato che essa entra in vigore a partire dall'anno 2016 e lo stanziamento annuo quantificato in euro 100.000.000,00 trova copertura nei limiti delle risorse ordinarie annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

INDICE

Capo I: disciplina generale

- Art. 1. Reddito di cittadinanza campano, importo e durata massima del beneficio**
- Art. 2. Requisiti per la richiesta del beneficio**
- Art. 3. Domanda di accesso al beneficio e termini per la prima erogazione.**
- Art. 4. Obblighi del percettore del beneficio e decadenza dallo stesso**
- Art. 5. Sanzione amministrativa per le erogazioni indebitamente percepite.**

Capo II: Norme di attuazione

- Art. 6. Norme di attuazione.**
- Art. 7. Clausola Valutativa.**
- Art. 8. Norma finanziaria.**

AC



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Capo I: disciplina generale

Art. 1.

Reddito di cittadinanza campano, importo e durata massima del beneficio

1. Al fine di riconoscere, su base universalistica, una tutela sociale minima in favore della popolazione in età lavorativa economicamente attiva residente in Campania è istituito il reddito di cittadinanza campano.
2. Il reddito di cittadinanza campano viene erogato in 12 rate mensili dall'importo massimo di € 800,00 ciascuna, ridotte sulla base della differenza tra il reddito annuo del richiedente, calcolato sulla base della certificazione ISEE, e la somma di € 9.600.
3. Eventuali conguagli tra l'importo delle rate versate e quello effettivamente dovuto in considerazione della definitiva dichiarazione dei redditi sono compiuti incidendo sulle eventuali ulteriori rate del reddito di cittadinanza campano, ovvero mediante conguaglio (unico se a favore del cittadino, rateizzabile fino a 12 mesi se a favore della pubblica amministrazione).
4. Il reddito di cittadinanza campano non può essere erogato per più di 24 mensilità ogni 10 anni.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 2.

Requisiti per la richiesta del beneficio

1. Possono accedere al reddito di cittadinanza campano coloro che dispongano dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda di cui all'art. 3:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza in Campania da almeno 36 mesi;
- c) iscrizione presso le liste di collocamento del centro per l'impiego della Provincia di residenza;
- d) eventuali mensilità precedentemente percepite dal reddito di cittadinanza campano negli ultimi 10 anni inferiore alle 24;
- e) eventuale decadenza dal beneficio negli ultimi 10 anni intervenuta per motivi non connessi alla violazione di un obbligo di cui all'art 4 comma 1;
- f) reddito familiare dichiarato inferiore agli € 9.600 netti, così come rilevabile da aggiornata certificazione ISEE eventualmente integrata da documentazione che ne giustifichi verosimili variazioni sulla base di fattori sopravvenuti;

2. Il reddito di cittadinanza campano è corrisposto in numero di uno per ogni nucleo familiare considerato come anagraficamente costituito alla data del 31 Dicembre del secondo anno precedente alla data della richiesta.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 3.

Domanda di accesso al beneficio e termini per la prima erogazione.

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. possono richiedere accesso al beneficio di cui all'art. 1 depositando apposita domanda – corredata di ogni necessario allegato, individuato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 – presso il proprio Comune di residenza, che li assiste nella compilazione.
2. Il Comune, appurata la correttezza formale delle dichiarazioni contenute nella domanda – e verificata l'attendibilità della stessa con l'eventuale ausilio di altri enti pubblici ivi compreso la Guardia di Finanza - inoltra la stessa, entro 30 giorni, alla Giunta Regionale e per essa allo specifico Settore competente che – appuratane la fondatezza sostanziale – eroga il reddito di cittadinanza campano a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata depositata presso il Comune. Il richiedente è in ogni caso informato dal Comune con riguardo all'esito del procedimento.
3. L'accettazione della domanda determina l'iscrizione del beneficiario del Reddito di cittadinanza campano in apposita banca dati informatizzata, alla quale hanno accesso, tra gli altri enti autorizzati dalla Regione, anche i Centri per l'Impiego.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 4.

Obblighi del percettore del beneficio e decadenza dallo stesso

1. Coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza campano sono obbligati:
 - a) a partecipare a ogni iniziativa di formazione loro proposta dal Comune di residenza;
 - b) a svolgere lavori socialmente utili nel Comune di residenza, così come eventualmente richiesto del medesimo (salvo che la mansione richiesta sia incompatibile col rispettivo stato di salute);
 - c) ad accettare ogni offerta di lavoro loro proposta per il tramite dei centri per l'impiego di cui all'art. 2 (salvo che l'offerta di lavoro non sia retribuita con un compenso netto inferiore a quello del reddito di cittadinanza campano, implichi mansioni incompatibili col rispettivo stato di salute, ovvero il trasferimento della residenza o, comunque, spostamenti giornalieri eccessivamente onerosi in termini di tempo e denaro, tenuto conto degli indici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6).
2. I beneficiari del reddito di cittadinanza campano che violano gli obblighi di cui al precedente comma decadono dal beneficio in questione per un periodo di 10 anni dal mese in cui è stata commessa la violazione, dovendo restituire eventuali mensilità percepite in data successiva.
3. Decadono altresì dal beneficio del reddito di cittadinanza coloro che accettino un contratto di lavoro, ferma restando la possibilità di ripresentare la domanda per accedere al beneficio in caso di sua successiva cessazione. I centri per l'impiego segnalano prontamente alla Regione, nonché ai rispettivi Comuni di residenza, l'eventuale rimozione dalle liste di collocamento di un soggetto iscritto nell'archivio informatizzato di cui all'art. 3 comma 3.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 5.

Sanzione amministrativa per le erogazioni indebitamente percepite.

1. Qualora un beneficiario del Reddito di cittadinanza campano abbia dolosamente dichiarato il falso con riferimento ai requisiti di cui all'art. 2, lo stesso soggetto è obbligato a restituire alla Regione il doppio delle somme indebitamente percepite, ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni determinate da altre norme di legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Capo II: Norme di attuazione

Art. 6.

Norme di attuazione.

1. La presente Legge entra in vigore il 1 Gennaio 2016.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, la Giunta emana il regolamento recante il modulo per presentare la domanda di cui all'art. 3 (specificando ogni informazione da inserire e ogni documento da allegare), nonché i criteri spaziali e temporali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).
3. Entro 60 giorni, la Giunta informa gli enti coinvolti delle modalità tecniche per la gestione degli archivi dati e l'erogazione del Reddito di cittadinanza campano.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 7.

Clausola Valutativa.

1. Alla fine del primo anno di applicazione della legge, e in ogni anno successivo, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:
- a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;
 - b) i risultati degli interventi effettuati.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Art. 8.

Norma finanziaria.

1. Alle spese connesse alle iniziative della presente legge, quantificate in 100.000.000,00 annui si fa fronte con le risorse ordinarie e straordinarie del bilancio regionale, a decorrere dall'anno 2016, finanziate nel seguente modo:
 - a) in quanto ad € 50.000.000,00 con ordinarie risorse di bilancio annualmente stanziare in sede di formazione del bilancio.
 - b) in quanto a 50.000.000,00 con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e comunitarie POR FSE 2014-2020 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito delle azioni programmate Asse I, Asse II e Asse III.
2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate entro i limiti massimi delle somme a disposizione di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Ogni anno, sulla base delle iniziative approvate e delle risorse effettivamente impegnate, si provvede ad un adeguamento dell'impegno finanziario in assestamento di bilancio.